

Codice A1618A

D.D. 14 giugno 2023, n. 410

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di reimpianto di un vigneto, nel Comune di Farigliano (CN), località Lagnano. Richiedente: Azienda Agricola G.D. Vajra (P. IVA 00624560041).



ATTO DD 410/A1618A/2023

DEL 14/06/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di reimpianto di un vigneto, nel Comune di Farigliano (CN), località Lagnano. Richiedente: Azienda Agricola G.D. Vajra (P. IVA 00624560041).

In data 31/01/2023 (ns. Prot. n. 13330), per tramite del SUAP del G.A.L. Mongioie, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Sig Vajra Aldo, in qualità di rappresentante legale della ditta Azienda Agricola G.D. Vajra, avente sede in Barolo (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori di reimpianto di un vigneto in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Farigliano (località Lagnano), Fg. 16 Mappali 97, 160, 162, 166, 424, 474, 478, 518, 426, 644, e interessante una superficie di 15.236 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 3254,20 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica generale
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato

dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta inoltre essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il parere geologico favorevole con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 20/01/2023 (ns. Prot. n. 7627), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig Vajra Aldo, in qualità di rappresentante legale della ditta Azienda Agricola G.D. Vajra, avente sede in Barolo (CN), P. IVA 00624560041, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per lavori di reimpianto di un vigneto, nel Comune di Farigliano (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie di 15.236 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 3.254,20 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Farigliano (località Lagnano), Fg. 16 Mappali 97, 160, 162, 166, 424, 474, 478, 518, 426, 644, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 3) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
- 7) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del Provvedimento Autorizzativo Unico** del SUAP del G.A.L. Mongioie e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione dell'inizio dei lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo**;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi**;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUAP del G.A.L. Mongioie e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Ceva.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 971 / 2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud

PEC: *tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it*

Oggetto: RDL 3267/1923. LR 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB. Richiesta di autorizzazione per reimpianto vigneto in comune di Farigliano (CN), loc. Lagnano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente: Az. Agr. G.D. Vajra. Trasmissione parere geologico tecnico.

In data 06/03/2023 ns. prot. 9999 è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza dell'Az. Agr. G.D. Vajra, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori di reimpianto vigneto in Comune di Farigliano (CN) loc. Lagnano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici .

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (geol. L. Bertino, agosto 2022)
- ✓ relazione geologica (geol. L. Bertino, agosto 2022)
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche (geol. L. Bertino, agosto 2022)
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato sulla base della documentazione progettuale, risulta che il progetto consiste in sintesi in movimenti terra finalizzati al reimpianto vigneto su una superficie totale modificata di m² 15236 per un volume totale comprensivo di scavi e riporti pari a m³ 3254,20.

Secondo le risultanze della relazione geologica, il sottosuolo è costituito da terreni di copertura incoerenti (limi – argille) di spessore variabile sino a m 2, sovrastanti stratificazioni di marne; non sono presenti aree inondabili; sono presenti aree in frana; l'intervento non reca comunque pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta migliorativo delle condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare interventi per il reimpianto di vigneto da parte della Az. Agr. G.D. Vajra, per una superficie complessiva di circa m² 15236, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 3254,20 sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Farigliano Foglio 16 mappali 97, 160, 162,



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

166, 424, 474, 478, 518, 426, 644 a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella Relazione geologica che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovrà essere controllata la corretta regimazione delle acque anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso con particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi;
4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Si resta in attesa del Provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Referente

Geol. M. BROVERO

CORSO KENNEDY, 7 BIS. 12100 CUNEO TEL. 0171321911